



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0006245 - 13/04/2015  
USCITA  
Allegati : 0

FM/COO: am

Roma, 13 APR. 2015

**Spett. le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili di**  
**Vicenza**  
**Contrà del Monte, 13**  
**36100 Vicenza**

*Inviato a mezzo e-mail*

*OGGETTO: PO58/2015\_Verifica\_fattispecie\_di\_compatibilità\_con\_esercizio\_della\_professione\_mediante\_procedura\_imperniata\_su\_meccanismo\_analogo\_al\_silenzio-assenso.*

Si fa seguito alla richiesta di parere del 16 febbraio con la quale si chiede se, ai fini dell'assolvimento delle attribuzioni di cui all'art. 12, lett. b) ed e) del d.lgs. 139/2005, sia compatibile con la predetta normativa la procedura imperniata sull'invio agli iscritti di apposita informativa comprensiva di allegati (mediante modalità idonee ad assicurarne la ricezione), con obbligo di restituzione, previa compilazione, unicamente nel caso in cui l'iscritto versi in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione, in difetto potendo l'Ordine ritenere, automaticamente, l'insussistenza di dette cause.

**1.** Come noto all'Ordine richiedente, l'art. 12, co. 1, lett. e) del d.lgs. 139/2005 prevede, tra le attribuzioni del Consiglio dell'Ordine territoriale, l'aggiornamento e la verifica periodica, almeno una volta ogni anno, della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti; e tra i requisiti di legge oggetto di verifica rientra l'assenza di cause di incompatibilità ex art. 4, d.lgs. 139/2005.

La verifica in questione viene condotta, anche – si presume - nel caso prospettato, sulla base di autocertificazione da parte dell'iscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Occorre allora tener presente che le predette disposizioni, nell'attribuire rilevanza, rispettivamente, a dichiarazioni sostitutive di certificazioni e a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, consentono all'interessato di comprovare, mediante propria dichiarazione sottoscritta, stati, qualità personali e fatti<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Più precisamente, la dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione è la dichiarazione destinata a sostituire attestazioni e certificati resi dalle pubbliche amministrazioni; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è la

Dette dichiarazioni sostitutive integrano una formale assunzione di responsabilità del dichiarante in ordine alla veridicità di fatti certificabili *aliunde* e/o direttamente conosciuti dal dichiarante stesso; tanto che, ai sensi dell'art. 76, del citato d.p.r., si considerano come fatte a pubblico ufficiale e la relativa falsità ha rilevanza penale. Per tale motivo, ai sensi dell'art. 48, co. 2, nei moduli predisposti per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, le amministrazioni devono inserire il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76.

**2.** Il sistema delle dichiarazioni sostitutive ruota intorno a due principi cardine: responsabilizzazione del dichiarante che si impegna consapevolmente a dire il vero, da un lato; verificabilità da parte dell'amministrazione di quanto è stato affermato, dall'altro (sistema presidiato, come detto, da adeguate sanzioni, anche penali, per le dichiarazioni mendaci)<sup>2</sup>.

Per tale motivo, si riconosce all'amministrazione, al di là dei controlli a campione, non solo la possibilità, ma un vero e proprio obbligo di verifica delle informazioni fornite tutte le volte in cui sorgano fondati dubbi sulla loro veridicità<sup>3</sup>.

E, per lo stesso motivo, è indispensabile che la dichiarazione sostitutiva e il suo contenuto siano imputabili al dichiarante, il che postula, per le dichiarazioni sostitutive di certificazione, la sottoscrizione del dichiarante e, per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, la sottoscrizione del dichiarante alla presenza di un dipendente addetto, con allegazione di copia del documento di identità (art. 38, co. 3, e 47, d.p.r. citato); tanto che la mancata sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva non può essere sanata da una successiva dichiarazione<sup>4</sup>, riguardando *"un elemento fondamentale dell'atto, che incide sulla individuazione stessa della dichiarazione come documento effettivamente imputabile al soggetto indicato come dichiarante"* e costituendo *"la fonte delle responsabilità, anche di ordine penale, derivanti dalla falsità dell'atto"*<sup>5</sup>.

**3.** Le considerazioni che precedono evidenziano l'inidoneità del meccanismo predisposto dall'Ordine richiedente, in quanto consistente nella compilazione e sottoscrizione di un modello sostitutivo di certificazione ex art. 46-47, del d.p.r. 445/2000, con il quale si chiede all'iscritto di attestare unicamente la sussistenza delle ipotesi generative di incompatibilità professionale, senza obbligo di compilazione (e restituzione) in caso di insussistenza.

La mancata restituzione di siffatto modulo, infatti, non può configurarsi come dichiarazione sostitutiva di cui al d.p.r. 445/2000, non integrando, stante il difetto della sottoscrizione, il modello tipico ivi descritto.

In particolare, proprio l'assenza di sottoscrizione impedisce, come si è visto, qualsiasi imputabilità della (ipotetica) dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r. 445/2000 (ivi incluse le conseguenze penali in caso di falsità) di modo che la mancata restituzione è radicalmente improduttiva di qualunque effetto di certazione e di certezza giuridica, non consentendo all'Ordine di dedurre l'assenza di cause di incompatibilità.

Con l'ulteriore conseguenza per cui, non essendo la mancata restituzione assimilabile a dichiarazione sostitutiva dell'insussistenza delle cause di incompatibilità, si verrebbe a configurare, in relazione a tutti gli iscritti che non restituiscano il modulo, una situazione di incertezza circa il relativo *status*, con obbligo per il Consiglio dell'Ordine di procedere a puntuale verifica del rispetto dell'art. 4, d.lgs. 139/2005 in relazione a ciascuno di essi, e pregiudizio proprio di quelle finalità deflative, di speditezza

---

dichiarazione con la quale vengono ad essere rappresentati, dal diretto interessato, fatti, stati o qualità personali che non sono rilevabili da certificazioni, pubblici registri e simili, ma che riguardano la sfera personale dell'interessato.

<sup>2</sup> IMMORDINO, *La difficile attuazione degli istituti di semplificazione documentale. Il caso dell'autocertificazione*, in *Nuove autonomie*, 3-4/2008, 613.

<sup>3</sup> *Ibidem*.

<sup>4</sup> Cfr. BOMBARDELLI, *Gli errori formali nelle dichiarazioni sostitutive*, in *Gior. dir. amm.*, 2007, 36-37.

<sup>5</sup> Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2004, n. 364.

e alleggerimento degli oneri istruttori, perseguite dalla normativa in materia di dichiarazioni sostitutive e dal Consiglio richiedente.

Né, in senso opposto, potrebbe riconoscersi rilevanza al silenzio dell'iscritto invocando le categorie del c.d. "silenzio assenso" e del "silenzio diniego", trattandosi di istituti che consentono di attribuire significato al silenzio dell'amministrazione (peraltro sulla base di apposita previsione normativa rinvenibile all'art. 20, l. 241/90) e non anche all'inerzia del privato<sup>6</sup>.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Francesca Maione



---

<sup>6</sup> Per vero, in ambito civilistico, il silenzio del privato può assumere portata di dichiarazione di volontà (e dunque rilevanza negoziale), sì da integrare consenso, qualora, date le circostanze, il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare ovvero se, in un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alle qualità delle parti e alle loro relazioni, il tacere di uno possa intendersi come adesione alla volontà dell'altro (Cass., 14 maggio 2014, n. 10533, in *Foro it.*, 2014, I, 3207); il che, per quanto esposto, non può valere anche per le dichiarazioni di scienza in ambito pubblicistico, quali appunto le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47, d.p.r. 445/2000.